REGOLAMENTO MARKETING FISPES

APPENDICE 1

CLUB AZZURRO

DISPOSIZIONI IN TEMA MARKETING E SQUADRE NAZIONALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento disciplina le attività di marketing, comunicazione e sponsorizzazione relative agli Atleti, agli Allenatori e allo Staff delle Squadre Nazionali FISPES.

1.2 Il presente Regolamento è finalizzato a garantire l'uniformità dell'immagine federale, il rispetto degli obblighi verso Partner e Fornitori ufficiali e il corretto svolgimento delle attività sportive.

1.3 I destinatari del presente Regolamento sono agli Atleti, agli Allenatori e allo Staff delle Squadre Nazionali FISPES (di seguito anche solo il "Club Azzurro" o "Squadra Nazionale).

Art. 2 – Utilizzo della Maglia Azzurra

2.1 La FISPES fornisce alla Squadra Nazionale l'abbigliamento tecnico ufficiale ("Maglia Azzurra" o "divisa ufficiale.

2.2 La divisa ufficiale reca i segni distintivi dello Sponsor Tecnico e degli eventuali Partner Federali ed è composta dagli elementi individuati dalla Federazione.

2.3 Durante il periodo di convocazione, il Club Azzurro è tenuto a utilizzare esclusivamente il materiale fornito dalla FISPES in tutte le attività ufficiali, ivi comprese gare, allenamenti, premiazioni, interviste, riunioni tecniche, cerimonie e ogni altra occasione in cui rappresenti la Federazione.

2.4 Eventuali problematiche relative all'utilizzo del materiale devono essere segnalate al Responsabile della Delegazione.

2.5 In ogni caso è vietato ad ogni componente del Club Azzurro di rilasciare dichiarazioni o assumere comportamenti lesivi dell'immagine della FISPES, del CIP, dei tesserati o dei Partner Federali.

Art. 3 – Utilizzo dell'immagine dei membri della Squadra Nazionale

3.1 La FISPES, in qualità di soggetto responsabile dell'organizzazione e della promozione delle attività sportive federali, ha il diritto di utilizzare l'immagine, il nome, la voce e le prestazioni sportive dei componenti del Club Azzurro e delle Squadre Nazionali, per finalità istituzionali, promozionali, informative e di comunicazione.

3.2 L'utilizzo è consentito su qualsiasi mezzo e canale, inclusi strumenti digitali, audiovisivi e materiali pubblicitari.

3.3 Nell'ambito delle attività di valorizzazione commerciale della Federazione, l'immagine dei componenti del Club Azzurro potrà essere utilizzata anche in relazione agli Sponsor e ai Partner

Federali. In tal caso, l'utilizzo dell'immagine riferita a una pluralità di membri, intendendosi tale la rappresentazione congiunta di due o più componenti della Squadra Nazionale, è consentito senza necessità di specifica autorizzazione individuale, purché avvenga in un contesto coerente con la rappresentazione istituzionale e sportiva delle Squadre Nazionali e non determini un'associazione esclusiva tra il singolo componente e lo Sponsor.

3.4 In ogni caso, l'utilizzo dell'immagine dovrà avvenire nel pieno rispetto della dignità, del decoro e della reputazione dei soggetti coinvolti.

3.5 La partecipazione alle attività federali, inclusa la convocazione nel Club Azzurro o nelle Squadre Nazionali, comporta l'autorizzazione all'utilizzo della propria immagine nei limiti del presente Regolamento.

Art. 4 – SPONSORIZZAZIONI PERSONALI DEGLI ATLETI, DEGLI ALLENATORI E DELLO STAFF TECNICO INSERITI NEL CLUB AZZURRO E NELLE SQUADRE NAZIONALI

4.1 La FISPES detiene tutti i diritti relativi alla pubblicità sugli indumenti ed equipaggiamento delle Squadre Nazionali, nei limiti della normativa applicabile.

4.2 È consentito agli atleti stipulare accordi di sponsorizzazione individuale esclusivamente nei limiti e secondo le condizioni previste dal presente Regolamento.

4.3 L'utilizzo dell'immagine da parte di sponsor personali è ammesso solo al di fuori del contesto federale e nel rispetto dei diritti della Federazione.

4.4 Eventuali utilizzi, da parte di sponsor personali, di immagini aventi ad oggetto un membro del Club Azzurro in occasione di eventi federali, devono essere preventivamente autorizzati dalla FISPES per iscritto.

1.5 In nessun caso gli sponsor personali potranno:

a) sovrapporsi agli sponsor ufficiali della Federazione con finalità contrastanti o concorrenziali;
b) utilizzare immagini o contenuti che ritraggono componenti del Club Azzurro senza apposita liberatoria individuale e approvazione della FISPES;
c) associare la propria immagine a quella di un componente del Club Azzurro in Maglia Azzurra, con loghi e simboli riconducibili alla FISPES, senza autorizzazione.

4.6 L'utilizzo dell'immagine del singolo membro del Club Azzurro, da parte dello sponsor personale, è consentito esclusivamente se l'immagine rappresenta il singolo soggetto in contesti individuali, estranei alle attività federali e non riconducibili ad alcun evento ufficiale FISPES e alla maglia della Nazionale.

4.7 In caso di conflitto di interessi o incompatibilità tra sponsor personali e sponsor ufficiali della Federazione, prevale l'interesse della Federazione e il regolamento federale.

4.8 La violazione di quanto previsto dal presente articolo potrà comportare eventuali sanzioni disciplinari previste dai regolamenti federali e dal Codice di Comportamento Sportivo.

Art. 5 – OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE FEDERALI

5.1 I componenti del Club Azzurro, in ragione del proprio ruolo rappresentativo nell'ambito dell'attività federale, sono tenuti a collaborare alle iniziative istituzionali, promozionali e commerciali della FISPES e dei suoi Partner.

5.2 A tal fine, i membri del Club Azzurro garantiscono la propria disponibilità per un minimo di cinque giornate all'anno, anche non consecutive, da destinare ad attività quali interviste, eventi istituzionali o promozionali, iniziative con sponsor federali, realizzazione di contenuti media, nonché shooting fotografici e produzioni audiovisive.

5.3 Tali attività potranno essere svolte sia in occasione delle convocazioni federali, sia al di fuori delle stesse, previa comunicazione e pianificazione da parte della Federazione.

5.4 La Federazione si impegna ad organizzare tali attività con congruo preavviso, compatibilmente con le esigenze operative, tenendo conto degli impegni sportivi e personali degli atleti.

5.5 I membri del Club Azzurro sono tenuti a partecipare con correttezza e spirito collaborativo, dando tempestiva comunicazione di eventuali impedimenti.

5.6 Per ciascuna giornata di attività, oltre al rimborso delle spese per eventuali spostamenti necessari, è riconosciuto un gettone di presenza da intendersi quale compenso omnicomprensivo per la prestazione resa, subordinato all'effettiva partecipazione alle iniziative programmate.

5.7 Resta ferma la possibilità per la FISPES di definire, in relazione al livello del soggetto coinvolto, al ruolo ricoperto o per specifiche esigenze progettuali, condizioni diverse o integrative mediante accordi individuali.

FISPES
FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI

ALLEGATO A

Settori merceologici chiusi a seguito di accordo di partnership sottoscritto da FISPES con le Aziende sotto indicate o perché è avviata una trattativa per la definizione di una partnership

Categoria merceologica	Azienda
Auto e moto	Stellantis con Autonomy
Bancario	UniCredit
Dispositivi medici e fisioterapici	BBraun - HumanTecar
Ausili Sportivi – Frame Runner	Ormesa
Grande distribuzione	Fondazione Conad – P&G